



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Prot. 262235 all.= 1

Data 11/09/2019

All'Egr. Dott. Lucio Maggio

All'Egr. Dott. Attilio Lugli Maria Toscano

e p.c.

Al Chiar. mo Prof. Salvatore Barbagallo

Al Chiar. mo Prof. Vittorio Calabrese

Al Chiar. mo Prof. Agatino Cariola

Al Chiar. mo Prof. Francesco Priolo

Al Chiar. mo Prof. Roberto Purrello

Oggetto: Ricorso Commissione elettorale -

Con la presente si trasmette il verbale della Commissione elettorale dell'11 settembre c.a., con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento elettorale, la medesima Commissione ha deciso in via definitiva sul ricorso presentato dalle SS. LL.

Si porgono distinti saluti

Il Segretario

della Commissione elettorale

Rosanna Branciforte

Il Presidente

della Commissione elettorale

Vincenzo Di Cataldo



**COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ - SESSENNIO 2019-2025**

VERBALE N. 5


L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 9.40, presso i locali della ARIT siti al secondo piano del Palazzo Centrale, Piazza Università, 2, si riunisce la Commissione elettorale, nominata dal Senato accademico nell'adunanza dell'8 luglio 2019, per le elezioni del Rettore dell'Università per il sessennio 2019/2025.

La Commissione è composta dal Decano dei professori ordinari, prof. Vincenzo DI CATALDO, che la presiede, dal prof. Giuseppe Gioacchino Neil ANGILELLA, Vicepresidente (in rappresentanza dei professori associati), dal dott. Giuseppe INTURRI (in rappresentanza dei ricercatori), dall'avv. Rosanna BRANCIFORTE (in rappresentanza del personale tecnico amministrativo), con funzioni anche di segretario e dal dott. Tommaso Alberto VAZZANO (in rappresentanza degli studenti) quali componenti.

Il Presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti, e accertata, dunque, la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente, richiamata la seduta del 2 settembre 2019, fa presente che sono pervenute ritualmente nel termine assegnato le controdeduzioni a firma congiunta dei candidati Proff. Barbagallo, Calabrese, Cariola e Purrello, secondo cui le circostanze illustrate dai ricorrenti non comportano affatto illegittimità delle operazioni elettorali; e le controdeduzioni a firma del candidato eletto Prof. Priolo, secondo cui il ricorso è inammissibile e infondato. La Commissione esamina dette controdeduzioni e le allega al presente verbale.

Preliminarmente, la Commissione rileva doversi escludere la legittimazione attiva dei ricorrenti. Essi non erano (né potevano esserlo) candidati, essendo privi di elettorato passivo, e propongono il presente ricorso come una sorta di azione popolare. Tuttavia l'azione popolare, nell'ordinamento italiano, non è istituito di carattere generale, ed è concessa solo in presenza di una esplicita previsione normativa (o regolamentare), che, nel caso dell'Ateneo catanese, non è data riscontrare. Non è irrilevante, in questa prospettiva, che i candidati (sicuramente legittimati al ricorso, in quanto portatori di un interesse diretto al controllo ex post delle operazioni elettorali) non





solo non hanno proposto alcun ricorso, ma, anzi, hanno chiesto tutti il rigetto del ricorso Maggio – Toscano.

La Commissione, pur certa dell'assenza di legittimazione dei ricorrenti, procede comunque all'esame del merito del ricorso.

Ciò posto, la Commissione, esaminati i verbali delle operazioni di voto e gli elenchi dei votanti, nonché il verbale delle operazioni di scrutinio, con riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio del 23 agosto 2019, rappresenta quanto segue.


Relativamente al verbale del seggio n. 1, ove votava il personale docente e la rappresentanza degli studenti, non emergono particolarità. Il numero delle schede votate (396), non tenendo conto di una scheda annullata, corrisponde al numero dei votanti, come desunto dall'elenco delle firme degli elettori che hanno espresso il voto.

Relativamente al verbale del seggio n. 2, ove votava il personale tecnico-amministrativo, la Commissione rileva la dichiarazione a verbale, secondo la quale risultano votate 349 schede, non tenendo conto di due schede annullate, e dunque una scheda in più rispetto al numero dei votanti (348) risultante dall'elenco delle sottoscrizioni degli elettori.

Relativamente al verbale del seggio n. 3, ove votava il personale docente, la Commissione rileva che i votanti sono stati 621, come confermato dal riconteggio delle sottoscrizioni dei votanti effettuato dalla Commissione, e che una scheda è stata annullata. Dal verbale risulta che il seggio ha ricevuto 792 schede, e che le schede rimaste (vidimate e non) sono state 167. Considerato che le schede non utilizzate dovevano essere 170 (792-621-1), e sono invece 167, risultano 3 schede votate in più. Di una di queste tre dà conto il verbale, segnalando che essa è stata inserita per errore nell'urna da una unità di personale tecnico, non inserita nell'elenco, ma identificata come tale solo dopo l'inserimento della scheda nell'urna.

Relativamente al verbale del seggio n. 4, ove votava il personale tecnico amministrativo, la Commissione rileva che i votanti sono stati 235, come confermato dal riconteggio delle sottoscrizioni effettuato dalla Commissione, e che nessuna scheda è stata annullata. Dal verbale risulta che il seggio ha ricevuto 499 schede, che le schede non utilizzate (vidimate e non) sono state 263. Considerato che le schede non utilizzate dovevano essere 264 (499-235), e sono invece 263, risulta una scheda votata in più.

Pertanto, la Commissione rileva che dalla lettura dei verbali, relativamente al personale docente, risultano 3 schede votate in più rispetto agli elettori che hanno sottoscritto l'elenco degli





votanti; relativamente al personale tecnico-amministrativo, risultano 2 schede votate in più rispetto agli elettori che hanno sottoscritto l'elenco dei votanti.

Il verbale del seggio 3, come già detto, dà una spiegazione per una scheda in più di personale docente. Il seggio, per errore, ha ammesso al voto una unità di personale tecnico, e si è accorto dell'errore dopo che questa aveva immesso la scheda nell'urna.

Per quanto riguarda le altre 4 schede in più (due per il personale docente e due per il personale non docente), la Commissione ritiene che ciò potrebbe essere spiegato con il fatto che l'elevata affluenza di elettori nella mattinata del 23 agosto (alle ore 13.00 risultava aver già votato ben il 45,47% dei docenti e il 35,08% del personale tecnico-amministrativo) presso i quattro seggi istituiti nell'occasione (uno in meno rispetto alle precedenti consultazioni elettorali) potrebbe aver creato qualche criticità, facendo sì che qualche elettore abbia lasciato il seggio dopo il voto dimenticando di apporre la firma nell'elenco dei votanti.

La Commissione rileva altresì che le schede fornite dall'Amministrazione ai seggi e utilizzate per la votazione spesso si compattavano, ed è possibile che a uno o più elettori siano state consegnate due schede sovrapposte, nella convinzione che fosse una sola. Ciò è stato confermato dai Presidenti dei seggi, i quali hanno riferito alla Commissione che a volte per mero errore hanno consegnato all'elettore due schede unite credendo si trattasse di una sola scheda, ed alcuni elettori, accorgendosi dell'errore, hanno restituito al seggio la scheda in più ricevuta. È possibile che in qualche caso (di un caso del genere dà conto il verbale delle operazioni di scrutinio della successiva votazione del 26 agosto) l'elettore non si sia accorto di aver ricevuto due schede, abbia espresso il proprio voto nella prima scheda, abbia ripiegato le due schede insieme, e in sede di spoglio siano state conteggiate entrambe le schede.

I ricorrenti formulano l'ipotesi della c.d. scheda ballerina. La Commissione rileva che i ricorrenti non hanno dato alcun principio di prova relativamente a tale ipotesi e che comunque la giurisprudenza riconosce valore alla mancata coincidenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti solo allorquando tale mancanza è accompagnata ad altre irregolarità che fanno supporre un comportamento illecito dei seggi elettorali o non trova altra plausibile spiegazione che quella della pratica della c.d. scheda ballerina. Nel caso di specie, invece, manca qualsivoglia ulteriore irregolarità, e dunque la spiegazione dell'accaduto non può essere quella ipotizzata in ricorso. Appare molto più probabile la spiegazione sopra prospettata dalla Commissione.

La Commissione evidenzia tuttavia come il risultato della prima votazione è stato nel senso che nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum previsto dallo Statuto d'Ateneo per una valida elezione, e quindi il fatto che all'uno o all'altro di essi siano stati attribuiti uno, due, tre, quattro o





cinque voti in più di quelli legittimamente espressi è del tutto irrilevante. Qualunque spiegazione si ipotizzi, la presenza di cinque schede in più o in meno è ininfluyente. La votazione del 23 agosto è “tamquam non esset”. La sua esistenza non ha neppure inciso in alcun modo sulla validità della seconda votazione, posto che per entrambe lo Statuto d’Ateneo prevede gli stessi quorum.

I ricorrenti non hanno segnalato la presenza di un loro specifico e concreto interesse alla invalidazione dei risultati di questa votazione, e la Commissione non riesce ad identificarne alcuno. Il che porta ad inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.


Nel merito, per l’irrelevanza delle irregolarità sopra riferite depone il principio di conservazione dei risultati delle operazioni elettorali, ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo il quale la violazione di regole formali del procedimento elettorale è rilevante, nel senso di invalidare il risultato, “soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale” (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4863 del 21 novembre 2016). Nel caso in esame, al di là di cinque schede votate in più rispetto al numero di elettori che hanno sottoscritto gli elenchi, nulla inficia l’attendibilità del risultato finale, che è, come già detto, nel senso che nessun candidato ha raggiunto il quorum. Nello stesso senso tutti i candidati, nelle loro controdeduzioni, rappresentano l’assoluta ininfluenza della presenza di cinque schede votate in più, non essendosi raggiunto in quella votazione il quorum richiesto. Il ricorso è quindi anche assolutamente infondato.

La Commissione esamina poi i verbali delle operazioni di voto e gli elenchi dei votanti, nonché il verbale delle operazioni di scrutinio, con riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio del 26 agosto 2019.

Relativamente ai verbali dei seggi n. 1, 2 e 4 non emergono particolarità. Il numero delle schede votate per ciascuno di essi corrisponde al numero dei votanti, come desunto dall’elenco delle firme degli elettori che hanno espresso il voto. Il riconteggio delle sottoscrizioni, effettuato dalla Commissione, conferma la corrispondenza tra numero di schede votate e numero di votanti.

Relativamente al verbale del seggio n. 3, ove votava il personale docente, la Commissione rileva che i votanti sono stati 634, come confermato dal riconteggio effettuato dalla stessa Commissione, e che una scheda è stata annullata. Considerato che il seggio ha ricevuto 792 schede, le schede non utilizzate dovevano essere 157 (792-634-1). Le schede non utilizzate (vidimate e non vidimate) invece sono state 156, e dunque risulta una scheda votata in più.

Il verbale delle operazioni di scrutinio dei voti espressi da docenti e studenti attesta, tuttavia, che durante le operazioni di scrutinio la Commissione ha riscontrato la presenza di una scheda doppia, cioè di due schede compattate insieme, di cui la prima votata e la seconda bianca.





circostanza la Commissione ha ritenuto che il voto consapevolmente espresso dall'elettore fosse soltanto quello espresso nella prima scheda, e che la seconda scheda (della quale l'elettore non si è accorto, e che comunque era bianca) non dovesse essere conteggiata nel computo delle schede votate. Quindi la scheda che risulta votata in più dal verbale del seggio 3 è quella che è stata esclusa dal conteggio delle schede votate dalla Commissione elettorale in sede di scrutinio. Il numero dei votanti coincide perciò esattamente con il numero delle schede votate: 1021 docenti e studenti, 676 personale tecnico-amministrativo.

La Commissione ritiene di avere operato, in sede di scrutinio, con riferimento al punto appena segnalato, in modo ragionevole e legittimo. Non esiste alcuna violazione di alcuna regola, non esiste alcuna ragione di "inattendibilità del risultato finale", non esiste alcuna ragione di invalidità della votazione e della proclamazione dei risultati.

I ricorrenti non hanno segnalato la presenza di un loro specifico e concreto interesse alla invalidazione dei risultati di questa votazione, e la Commissione non riesce ad identificarne alcuno. Il che porta ad inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Sotto altro profilo, la Commissione osserva che il risultato della seconda votazione ha portato alla elezione a Rettore del prof. Priolo, che ha ricevuto n. 975 voti, mentre il candidato risultato secondo, il prof. Calabrese, ha avuto 111 voti, allorché il quorum era fissato a 792 voti. Di conseguenza, se anche al prof. Priolo fosse stato attribuito (ove si dovesse valutare diversamente, per ragioni che qui la Commissione non sa immaginare, l'episodio su riferito) un voto in più di quelli legittimamente votati, il fatto sarebbe del tutto irrilevante, perché il risultato finale della votazione non cambierebbe, posto che la distanza tra i due candidati è pari a 864 voti. La votazione del 26 agosto giungerebbe allo stesso esito. Deve quindi essere comunque confermata, in applicazione del su citato principio di conservazione.

Anche in riferimento a questa votazione il richiamo del ricorso alla c.d. scheda ballerina appare del tutto inappropriato, da un lato per l'assenza di elementi probatori a sostegno di tale richiamo, dall'altro per la presenza in fatto di una spiegazione alternativa ben più probabile nei termini sopra illustrati.

I ricorrenti segnalano inoltre che lo screenshot del sistema di conteggio elettronico dei voti, a chiusura dello scrutinio delle schede votate dai docenti e dai rappresentanti degli studenti, ha attribuito al prof. Priolo 882 voti, quindi un voto in più di quelli dichiarati in sede di proclamazione. La Commissione esclude che questo fatto possa essere ragione di invalidità della procedura. Il sistema di conteggio elettronico del voto utilizzato in occasione delle operazioni di scrutinio non ha alcuna valenza formale all'interno della procedura elettorale, è del tutto estraneo al controllo della



Commissione elettorale ed è affidato esclusivamente alla Amministrazione dell'Ateneo, al solo scopo di fornire al pubblico in aula ed al pubblico collegato in streaming un conteggio delle schede in tempo reale. Evidentemente l'addetto al sistema ha attribuito, premendo i tasti, al candidato "Priolo" un voto in più. Ma questo è del tutto irrilevante. Il verbale delle operazioni di scrutinio indica nel numero di 881 il totale dei voti espressi dai docenti e dai rappresentati degli studenti in favore del prof. Priolo. Questo numero è pienamente coerente all'esito complessivo della votazione, posto che, sommandosi questo numero ai voti espressi in favore dell'altro candidato, ed ai numeri delle schede nulle e delle schede bianche, il totale di tutte le schede votate coincide esattamente con la somma delle schede che risultano votate dai verbali dei singoli seggi e con la somma delle sottoscrizioni dei votanti negli elenchi degli elettori.

p.q.m.

la Commissione elettorale, decidendo in via definitiva

- sulla domanda di annullamento delle operazioni di voto e di scrutinio del 23 agosto 2019, proposta dai dottori Maggio e Toscano, dichiara inammissibile e rigetta il ricorso per carenza di legittimazione attiva, per carenza di interesse e perché anche nel merito infondato;
- sulla domanda di annullamento delle operazioni di voto e di scrutinio del 26 agosto 2019, proposta dai dottori Maggio e Toscano, dichiara inammissibile e rigetta il ricorso per carenza di legittimazione attiva, per carenza di interesse e perché anche nel merito infondato.

A questo punto, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10.30.

Prof. Vincenzo DI CATALDO

- Presidente

Prof. Giuseppe Gioacchino Neil ANGILELLA

- Vicepresidente

Dott. Giuseppe INTURRI

- Componente

Avv. Rosanna BRANCIFORTE

- Componente

Dott. Tommaso Alberto VAZZANO

- Componente

